I REGIMI CONTABILI E FISCALI

LE ENTRATE TRIBUTARIE (cenni su IRPEF, IRES e IVA)

PARTE II

Dispense per gli studenti del terzo Anno Accademico di FLORENCE MOVIE ACADEMY

REGIMI CONTABILI E FISCALI

Fino al 2014 eravamo abituati alla possibilità di scegliere tra ben 5 regimi fiscali ai quali aderire. Nell'ottica della semplificazione, invece, le riforme fiscali successive hanno progressivamente ridotto le possibilità e oggi ci sono solo 3 regimi fiscali disponibili per chi deve aprire una partita IVA:

- **Regime forfettario 2020**, nel quale c'è un calcolo del reddito su un'aliquota (a forfait) del 15% e alcune ulteriori semplificazioni nella tenuta fiscale dell'attività
- Regime ordinario
- Regime ordinario semplificato 2020, più spesso denominato "regime di contabilità semplificata", è riservato ai redditi inferiori ai 400mila euro. È il regime "naturale" per i professionisti che non possono aderire al forfettario.

REGIME CONTABILE FORFETTARIO (AGEVOLATO), SEMPLIFICATO E ORDINARIO: TABELLA RIASSUNTIVA

Prima di entrare nel merito del singolo regime contabile adottabile nel nostro caso, a seconda della **natura giuridica del contribuente** (ditta individuale, professionista o società) e delle **dimensioni dell'attività**, elenchiamo nella seguente tabella quali sono i requisiti necessari in termini di fatturato che contraddistinguono gli attuali regimi contabili in vigore ovvero il regime contabile forfettario, semplificato e ordinario:

Regime contabile	Limite ricavi attività di prestazioni di servizi	Limite di ricavi altre attività
Regime semplificato delle imprese minori	ricavi < 400.000 euro	ricavi < 700.000 euro
Regime contabile ordinario	ricavi > 400.000 euro	ricavi > 700.000 euro
Regime contabile forfettario (agevolato)	ricavi max 65.000 euro	ricavi max 65.000 euro

REGIME FORFETTARIO 2020: COS'È E CHI PUÒ ADERIRE

Il regime forfettario è un particolare regime fiscale introdotto con la Legge di Stabilità 2015 e modificato nel corso degli anni, a cui possono accedere alcuni titolari di partita IVA, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle recenti modifiche.

I vantaggi per chi può applicare questo regime al proprio tenore fiscale sono relativi soprattutto alla possibilità di semplificare il sistema di fatturazione.

In particolare, chi può aderire a questo sistema:

- Non deve indicare l'IVA nelle fatture per i propri clienti: si può indicare direttamente il netto a pagare
- Non deve registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti
- Non è obbligato a tenere un sistema di fatturazione elettronica anche se può aderire volontariamente
- Non è previsto che il titolare di partita IVA in regime forfettario sia sostituto d'imposta, a meno che non abbia dipendenti. Più precisamente: chi è nel forfettario non è soggetto a ritenuta d'acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. Al posto di questa, si deve rilasciare un'apposita

dichiarazione (in fattura) per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva. Oltre ciò, chi è nel forfettario **non deve operare le ritenute alla fonte**, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, si deve indicare **il codice fiscale di chi ha percepito redditi** per i quali non è stata operata la ritenuta e l'ammontare degli stessi.

In sostanza, non c'è la ritenuta d'acconto da indicare nel documento di vendita, né da pagare poi con F24. A questa esenzione fanno eccezione i redditi da lavoro dipendente e i redditi ad essi assimilati.

Gli obblighi che restano a carico del professionista o artigiano, titolare della partita IVA sono:

- Numerazione progressiva e conservazione delle fatture d'acquisto e delle eventuali bolle doganali
- Certificazione dei corrispettivi
- Fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Recentemente il provvedimento è stato rivisto e **sono cambiati alcuni aspetti** che non lo stravolgono nella sostanza, ma consentono a tanti professionisti esclusi dai precedenti vincoli di accedervi.

CHI PUÒ ADERIRE AL REGIME FORFETTARIO 2020

L'adesione al regime forfettario è possibile solo se sei un professionista, un artigiano o un imprenditore. Ma non è l'unico requisito: nell'anno solare precedente, infatti, non devi aver conseguito ricavi e compensi superiori ai 65mila euro. Questa soglia è diventata unica recentemente e oggi non vengono fatte distinzioni in base al settore d'attività d'appartenenza, come avveniva precedentemente.

L'adesione al regime forfettario è volontaria e puoi farla se hai già un'attività avviata, prendendo come riferimento i ricavi dell'anno precedente, oppure se ne stai aprendo una nuova. In questo caso non è possibile determinare la soglia dell'anno precedente e dunque verrà preso in esame l'anno in corso.

È necessario comunicare anticipatamente la volontà di scegliere il regime forfettario: se apri una nuova attività devi comunicare in anticipo all'Agenzia delle Entrate l'intenzione di scegliere questo regime fiscale (la regola vale per tutti i regimi) e devi dichiarare anche il rispetto dei requisiti e le condizioni previste per l'applicazione del regime nella dichiarazione di inizio attività (cosiddetto modello AA9/12). È una comunicazione che viene fatta per fini statistici e anagrafici e non è ostativa rispetto all'inizio dell'attività, ma senza presentarla rischieresti una sanzione per la mancata comunicazione che può raggiungere i 2.000 euro.

Ad esclusione del vincolo dei ricavi che prevedi di fatturare e di altre cosiddette "cause ostative" (es. se sei socio di una società di persone o se detieni la maggioranza delle quote di una società di capitali), esistono nuove limitazioni all'accesso al regime forfettario inserite nel 2020.

I limiti di accesso imposti sono:

- Le spese per il personale dipendente devono restare entro i 20mila euro. Questo limite è stato aumentato di 5mila euro rispetto al corso precedente;
- Non puoi superare i **30mila euro di reddito da lavoro dipendente o assimilati (es. pensione)**. È il caso di chi, oltre al contratto da dipendente con

un'azienda (determinato o indeterminato) ha anche una seconda attività e per gestire questa ha scelto di aprire una partita IVA.

QUANTE E QUALI TASSE SI PAGANO CON IL REGIME FORFETTARIO

Il regime forfettario ha delle limitazioni per quanto riguarda i ricavi giustificato dalla maggiore convenienza sul piano della tassazione. È previsto, infatti, che per l'imposta sostitutiva venga applicata un'aliquota del 15% sulla base imponibile, a prescindere dall'attività svolta.

Per il nuovo regime forfettario la tassazione è semplificata e l'aliquota è stata ulteriormente agevolata per le start-up al 5% per i primi 5 anni di attività in presenza di determinati requisiti:

- il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, la prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
- se viene proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l'accesso al regime.

La base imponibile, invece, viene calcolata tramite un particolare coefficiente che cambia in base al settore di attività. Questi coefficienti variano tra il 40% di settori come alimentari e bevande, commercio all'ingrosso, al dettaglio, commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande, fino all'86% per chi ha un'attività inserita nel settore costruzioni e attività immobiliari.

Ad esempio, se sei un commerciante che ha ricavi pari a 30.000 euro e il coefficiente per il tuo settore è del 40%, la tua base imponibile sarà di 12.000 euro (30.000 euro x 40%) e la tua imposta sostitutiva da pagare di 1.800 euro (12.000 x 15%).

All'imposta sostitutiva al verificarsi di alcuni requisiti (persone iscritte alla gestione separata, la domanda va presentata ogni anno) è possibile fruire di **una riduzione del 35% sulla contribuzione previdenziale**, eccezion fatta per tutti i professionisti che siano iscritti alle casse previdenziali di categoria.

IL REGIME FORFETTARIO E LE DETRAZIONI FISCALI

Una delle domande più frequenti che chi apre una partita IVA si pone è: "Cosa posso scaricare?"

Si tratta di un punto importante da chiarire che, per il regime forfettario, assume caratteristiche specifiche: le agevolazioni fiscali già proprie del **regime forfettario**, fanno infatti venire meno la possibilità di usare altre deduzioni e detrazioni come quelli che possono venire, ad esempio, delle spese sanitarie o da quelle per la professione. Oltre ciò, i forfettari sono esclusi da alcuni bonus fiscali come, ad esempio, quello sulle ristrutturazioni o sul risparmio energetico nel caso decidessi di fare lavori in casa.

L'unica voce che puoi dedurre dal reddito imponibile è la spesa per i contributi previdenziali che hai versato all'INPS o alla tua cassa professionale **nell'anno precedente.** Questo è il motivo per il quale, se devi sostenere molte spese, il regime forfettario potrebbe essere meno conveniente rispetto, ad esempio, ad una società.

Se però la tua partita IVA coesiste con altri **redditi da lavoro dipendente o da locazioni, su quegli importi puoi applicare i bonus fiscali** così come la detrazione per il costo annuale di una polizza vita o le spese sanitarie.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Ecco alcune semplificazioni in merito agli adempimenti previsti per legge in materia di imposte dirette ed indirette:

- esonero dagli obblighi registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- esonero applicazione studi di settore e parametri;
- non applicazione delle ritenute alla fonte;
- non addebito in fattura dell'iva ai propri clienti con l'impossibilità di detrarre l'iva sugli acquisti;
- esonero dalle liquidazioni iva;
- esonero dalla presentazione delle comunicazioni Iva e della dichiarazione iva;
- esonero dalla presentazione dello spesometro;
- facoltà e non obbligo di registrazione dei corrispettivi, fatture emesse e ricevute.

Rimane l'obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, di certificare i corrispettivi, di integrare le fatture per operazioni per cui si risulta debitore d'imposta (es: reverse charge) provvedendo ad effettuare il versamento dell'iva dovuta secondo scadenza.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Resta, invece, il divieto di avvalersi del regime forfetario per:

- le persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali** ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i **soggetti non residenti**, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- i **soggetti che** in via esclusiva o prevalente **effettuano cessioni di fabbricati** o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del Tuir, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di **datori di lavoro** con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

MODALITÀ DI ACCESSO AL REGIME

I contribuenti che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e che sono in possesso dei requisiti debbono presentare la dichiarazione di inizio attività (**modello AA9/12**).

FUORIUSCITA DAL REGIME

Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

SI RICORDA CHE....

I contribuenti in regime forfetario:

- sono esclusi dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto;
- non possono detrarsi l'Iva sugli acquisti;
- non sono soggetti all'applicazione della ritenuta d'acconto;
- sono tenuti, per le fatture emesse per importo superiore ai 77,87 euro, ad applicare l'imposta di bollo pari a 2 euro;
- non sono soggetti obbligati alla fatturazione elettronica; sul punto si segnala che non vi è alcun divieto per tali soggetti di procedere con l'emissione di fatture in formato elettronico.
- non devono inviare la Comunicazione Dati operazioni transfrontaliere (esterometro);
- i soggetti già in attività che rientrano nel regime forfetario debbono procedere alla rettifica della detrazione IVA ex art. 19-bis, comma 2 DPR 633/72 (es: riaddebito IVA detratta su acquisto beni strumentali). Tale rettifica dev'essere indicata nella Dichiarazione IVA corrispondente all'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Segue facsimile di fattura per regime forfettario:

Verdi Paolo

Via Federico Barbarossa 1 20100 Milano, Italy Partita Iva: 11280120962

Codice fiscale VRD PLA 97T11 F205E

		Cliente	
Fattura n. 01 del	01/06/2020	Rossi Mario Via Giotto 102 20100 Mllano	
Part.IVA/Cod.fisc. Cliente RSS MRA 40C20) F205X		1
Pagamento BONIFICO BANCARIO	- IBAN		_

Periodo	Descrizione	Importo
Giugno 2020	potatura siepi	€ 500,00
	Rimborso spese forfettarie	50,00
	Imponibile	€ 500,00
	Tolale Imponibile	550,00
	Rimborso spese ex art,15	-
	Totale fattura	550,00

Operazione in franchigia da IVA ai sensi delle Legge n. 190/2014 art. 1 commi da 54 a 89

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014 - Regime forfettario Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 190/2014

Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori a € 77,47

REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO PER CASSA: SOGGETTI E REQUISITI

Il regime contabile semplificato, più correttamente regime contabile delle imprese minori, può essere adottato dalle seguenti categorie di **soggetti**:

- persone fisiche che esercitano attività commerciali in forma di ditta individuale (che non ha i requisiti per accedere al regime forfettario o, semplicemente, che non vuole aderirvi);
- società di persone (s.n.c. e s.a.s.);
- enti non commerciali che esercitano un'attività commerciale in via non prevalente.

Affinché tali soggetti possano fruire del regime contabile semplificato per le imprese minori è necessario che nell'anno precedente siano rispettati i seguenti **parametri**:

- ricavi < 400.000 euro nel caso di attività di prestazioni di servizi;
- ricavi < 700.000 euro nel caso di altre attività.

Attenzione: il limite di 700.000 euro vale sia come tetto complessivo che come limite per le altre attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per i contribuenti che svolgono contemporaneamente attività di prestazione di servizi ed altre attività:

- se i ricavi delle singole attività vengono annotati separatamente, la verifica del limite avviene sull'attività prevalente, considerando tuttavia che il totale non deve superare il limite di 700.000 euro (**risoluzione Agenzia delle Entrate 293/E del 2007**);
- in caso contrario, il regime contabile semplificato è ammesso se non si superano i 700.000 euro totali.

REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO: POSSIBILITÀ DI OPZIONE PER LA CONTABILITÀ ORDINARIA

I contribuenti che adottano il regime contabile semplificato possono esercitare l'**opzione per l'applicazione della contabilità ordinaria**, ecco come:

- compilando l'apposita casella del quadro VO della dichiarazione IVA;
- applicando naturalmente tale regime contabile, vale il cosiddetto comportamento concludente.

La durata dell'opzione vale 1 anno.

REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO: LIBRI OBBLIGATORI ED ESONERO DAL LIBRO GIORNALE

I contribuenti che operano nel regime contabile semplificato sono obbligati alla tenuta dei seguenti **libri obbligatori**:

- **registri IVA** dove annotare tutti i documenti rilevanti ai fini Iva (fatture di acquisto e di vendita, registro dei corrispettivi) nonché tutti gli oneri deducibili ai fini delle imposte sui redditi (anche se fuori campo Iva);
- registro cespiti ammortizzabili.

I contribuenti che operano nel regime contabile semplificato sono **esonerati dalla tenuta del libro giornale** e dalla predisposizione del bilancio di esercizio.

LA RIVOLUZIONE DEL REGIME SEMPLIFICATO PER CASSA

La Legge di Bilancio 2017 ha riformato il regime contabile delle imprese in contabilità semplificata, introducendo il principio di cassa anche per questa particolare tipologia di contribuenti.

Le contabilità semplificate per cassa sono una novità che equipara la tenuta contabile e fiscale di commercianti ed artigiani a quella già in precedenza in vigore per i professionisti. In estrema sintesi, il reddito delle contabilità semplificate per cassa viene determinato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati, a prescindere dalla competenza economica (principio che, com'è noto, caratterizza il regime contabile ordinario).

REGIME SEM	MPLIFICATO	
VANTAGGI	SVANTAGGI	
 Semplificazioni nella registrazione delle operazioni Minori obblighi documentali e formali Minori costi per la gestione contabile Non necessita di particolari conoscenze di contabilità Per alcune imprese, possibilità di riduzione forfetaria del reddito imponibile 	Minore immediatezza nel valutare l'andamento aziendale Informazioni meno dettagliate a disposizione Difficoltà nella predisposizione di bilanci periodic Rischio di "perdere il controllo" della gestione finanziaria dell'impresa	

REGIME CONTABILE ORDINARIO: SOGGETTI E REQUISITI

Il regime contabile ordinario è **obbligatorio** per le seguenti categorie di **soggetti** a prescindere dall'ammontare di ricavi conseguiti:

- S.p.A, S.r.l., S.r.l.s., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici;
- Enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- Stabili organizzazioni di società ed enti non residenti;
- Associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Il regime contabile ordinario è obbligatorio anche per le seguenti categorie di soggetti qualora l'ammontare di ricavi conseguito sia superiore ai limiti visti sopra nella tabella di sintesi:

- Persone fisiche che esercitano attività commerciali;
- Società di persone (s.n.c. e s.a.s.);
- Enti non commerciali che esercitano anche un'attività commerciale in misura non prevalente.

Quest'ultima categoria di soggetti può comunque decidere di optare per il regime ordinario anche qualora i parametri relativi ai ricavi siano inferiori ai limiti previsti dalla normativa. Una ragione di questa scelta potrebbe risiedere nella volontà di avere una contabilità completa e trasparente, tenuta secondo le stesse norme previste nel regime contabile ordinario.

REGIME CONTABILE ORDINARIO: LIBRI OBBLIGATORI E BILANCIO

I contribuenti che operano nel regime contabile ordinario sono obbligati alla tenuta dei seguenti **libri obbligatori**:

- registro cespiti ammortizzabili;
- libro giornale.

La <u>tenuta e la stampa dei registri IVA</u> non è più obbligatoria dal 2019 per effetto dell'entrata in vigore della fattura elettronica B2B.

In caso di imprese in forma societaria di capitali è obbligatoria anche la tenuta dei seguenti **libri sociali**:

- i libri sociali e contabili che consentono una **rappresentazione finanziaria** della struttura della società ovvero
- o il libro soci;
- o il libro delle obbligazioni;
- o il libro degli strumenti finanziari.
- i libri sociali e contabili che consentono la verifica del funzionamento degli **organi** societari ovvero

- o il libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari;
- o il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo;
- o il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- o il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (ovviamente solo nel caso in cui l'impresa considerata abbia emesso un prestito obbligazionario).

Regime contabile: principio di cassa o principio di competenza

In materia di regime contabile appare opportuno concludere questo approfondimento con una precisazione importante: le **registrazioni contabili** di imprese e professionisti seguono logiche diverse.

Le imprese redigono le scritture contabili sulla base del **principio di competenza** ovvero:

"costi e ricavi sono registrati nell'esercizio di maturazione, indipendentemente dalla data di sostenimento del costo o di incasso del ricavo, mediante l'utilizzo di scritture di assestamento assestamento rilevate a fine anno"

Per le imprese l'eccezione a questa regola è rappresentata dal regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata.

I professionisti, invece, tengono la propria contabilità secondo il **principio di** cassa secondo il quale:

"costi e ricavi sono registrati nell'esercizio di in cui sono sostenuti/percepiti, a prescindere dalla effettiva maturazione"

Anche i professionisti possono optare per il regime contabile ordinario.

REGIME ORDINARIO		
VANTAGGI	SVANTAGGI	
Immediatezza nell'ottenimento delle diverse informazioni e fatti aziendali Possibilità di monitorare costantemente, e con facilità, la posizione patrimoniale e finanziaria della società Possibilità di redigere i bilanci d'esercizio, annualmente e in ogni momento vi sia necessità (periodi infrannuali)	Numerosi adempimenti formali Tenuta di diversi registri contabili Indispensabili conoscenze contabili Maggiori costi connessi ai diversi adempimenti Necessità di conservazione di ogni documento contabile	

Chi adotta il regime di contabilità ordinaria deve compilare i seguenti **libri e registri** contabili obbligatori:

Libro giornale

Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa (art. 2216 cod.civ)

La norma fiscale (**art. 22 D.P.R. 600/73**) stabilisce un termine di 60 giorni dal verificarsi dell'operazione per la relativa registrazione sul libro (se il registro è tenuto a mezzo di sistemi informatici e meccanografici è ritenuta regolare anche quando i dati sono aggiornati entro 60 giorni su supporto magnetico, a condizione che la mancata trascrizione riguardi l'esercizio per il quale non siano scaduti da oltre tre mesi i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali e sia possibile, in qualsiasi momento, trascrivere su supporti cartacei i dati memorizzati nell'elaboratore).

I libri contabili obbligatori devono essere conservati per dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Il termine può essere prorogato se alla scadenza non sono stati ancora definiti gli eventuali accertamenti tributari precedentemente iniziati. La conservazione può essere effettuata anche su supporti ottici o magnetici in modo tale da garantire sia la certezza della data, sia la non modificabilità dei dati.

Libro inventari

Il libro degli inventari deve essere redatto (ai sensi dell'art. 15 DPR 600/1973) entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e deve riportare (art. 2217 cod.civ..):

- l'inventario iniziale
- i successivi inventari annuali
- l'indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all'impresa e delle attività e passività dell'imprenditore estranee all'impresa
- lo stato patrimoniale ed il conto economico
- la sottoscrizione dell'imprenditore.

I piccoli imprenditori sono esonerati dall'obbligo.

Con la **L. n. 383 del 18/10/2001** è stato soppresso l'obbligo di bollatura iniziale del libro giornale e del libro degli inventari, confermando quello della numerazione progressiva delle pagine, prima della loro utilizzazione e per ciascun periodo, con l'indicazione, pagina per pagina, dell'anno cui si riferisce. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la numerazione non deve effettuarsi sin dall'inizio per l'intero libro e neanche per l'intero periodo di imposta, ma può essere eseguita nel momento in cui si utilizza effettivamente la pagina. Si fa presente che l'anno da indicare sul libro è l'anno della contabilità e non quello in cui viene materialmente effettuata la stampa delle pagine. È stato anche chiarito che le scritture di rettifica e assestamento concernenti operazioni dell'esercizio già chiuso, generalmente rilevate nel corso dell'esercizio successivo a quello di riferimento, possono prendere il numero dell'esercizio in cui sono annotate e la data della loro effettiva rilevazione, avendo cura di specificare che si tratta di un'operazione riferita alla chiusura dell'esercizio precedente (esempio: le scritture di rettifica del bilancio al 31/12/2011 che vengono registrate nel corso del 2012).

Per entrambi i libri sopracitati è comunque rimasto l'obbligo di versare l'imposta di bollo prima che il registro sia posto in uso, quindi antecedentemente alle registrazioni sulla prima pagina:

- per i contribuenti non tenuti al versamento forfetario della tassa di concessione governativa (imprese individuali e società di persone) l'imposta di bollo deve essere corrisposta nella misura di euro 32 per ogni cento pagine o frazioni di cento pagine;
- per le società di capitali, che versano annualmente (entro il 16 marzo) le concessioni governative nella misura di euro 309,87 (o euro 516,46 per quelle con capitale superiore a euro 516.456,90) l'imposta di bollo da versare per ogni cento pagine, o frazioni di cento, è invece di euro 16.

L'imposta può essere versata alternativamente:

- tramite contrassegno;
- mediante versamento (presso banche, poste o concessionari della riscossione) eseguito tramite modello F23, con codice tributo 458T, i cui estremi della ricevuta di pagamento devono essere riportati sulla prima pagina di ciascun libro o registro.

A partire dal 1º gennaio 2007 i contrassegni telematici (in vigore già dal 2005) hanno sostituito definitivamente le marche da bollo cartacee. Il pagamento dell'imposta di bollo avviene, quindi, presso gli intermediari (tabaccai, ufficiali giudiziari e altri distributori già autorizzati alla vendita di valori bollati) convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, che rilasciano i relativi contrassegni telematici.

Le scritture ausiliarie

Sono regolamentate ai sensi dell'art. 14 DPR 600/73:

- il libro mastro: in esso vengono registrati gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del reddito.
- le scritture di magazzino: sono obbligatorie solo per le imprese in contabilità ordinaria che per due esercizi consecutivi presentano ricavi superiori a euro 5.164.568,99 e il valore complessivo delle rimanenze finali superiore a euro 1.032.913,80. In particolare l'obbligo decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle condizioni descritte. Così, ad esempio, se i limiti sono superati sia nell'anno 2011 che nell'anno 2012, l'obbligo decorre dall'esercizio 2014 indipendentemente dai valori di ricavi e rimanenze fatti registrare nel 2013. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. Queste scritture consentono di valutare le movimentazioni e le giacenze di merci, nonché di assicurare il regolare flusso degli approvvigionamenti. Nelle scritture di magazzino devono registrarsi, entro sessanta giorni dal verificarsi, le quantità entrate ed uscite di merci destinate alla vendita, semilavorati, prodotti finiti, materie prime e imballaggi.

Le scritture ausiliarie non sono sottoposte ad alcuna formalità, non essendone richiesta né la numerazione né la bollatura iniziale.

Registro dei beni ammortizzabili

Il registro dei beni ammortizzabili (disciplinato dall'**art. 16 DPR 600/73**) deve essere compilato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, con le seguenti indicazioni:

- per i beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri devono essere indicati l'anno di acquisizione, il costo originario, eventuali rivalutazioni e svalutazioni, il fondo di ammortamento al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente applicato, la quota annua di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo
- per tutti gli altri beni, le indicazioni richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie omogenee di beni per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

I costi di manutenzione, riparazione e ammodernamento, che vanno ad incrementare il valore del bene, devono essere indicati separatamente a seconda dell'anno di formazione.

I soggetti in contabilità ordinaria possono anche non istituire il registro dei beni ammortizzabili se le annotazioni sono effettuate nel libro degli inventari.

Il registro dei beni ammortizzabili, come tutti gli altri registri (o libri o scritture) assoggettati alla disciplina dell' **art. 2219, cod.civ.**, deve essere tenuto senza spazi in bianco; tuttavia, poiché potrebbe verificarsi la necessità di lasciare dei fogli in bianco, per permettere lo sviluppo degli ammortamenti, il Ministero delle Finanze con la Circolare 30/04/1977 n. 7/1496 ha chiarito che dette pagine devono essere espressamente intitolate al bene o categoria di beni cui sono riservati e devono recare esplicita indicazione che trattasi di continuazione dello sviluppo dell'ammortamento del bene o categoria di beni, con un richiamo della pagina in cui è inizialmente iscritto il bene o la categoria di beni.

Nel caso in cui il registro in esame sia conservato presso un soggetto diverso dal contribuente (esempio il commercialista), questi dovrà conservare un'attestazione ex art. 52, D.P.R. 633/1972 e art. 33, D.P.R. n. 600/1973 sottoscritta dal soggetto effettivamente in possesso del registro.

Anche per il libro dei beni ammortizzabili con la **L. n. 383 del 18/10/2001** è stato soppresso l'obbligo della bollatura; rimane ancora in essere, invece, la numerazione progressiva delle pagine, che è ora eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle scritture.

I Libri sociali

Le società di capitale possono inoltre essere obbligate alla tenuta dei seguenti libri sociali:

- Il libro dei soci, che riporta il numero delle azioni, il nome e cognome dei titolari, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi ed i versamenti eseguiti;
- il libro delle obbligazioni, che riporta l'ammontare delle obbligazioni emesse e quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
- il libro delle assemblee dei soci, che riporta i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci:
- il libro del Consiglio di Amministrazione, che riporta i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro del Collegio sindacale, che riporta i verbali relativi alle riunioni del collegio, compresa la relazione al bilancio annuale, o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
- il libro del comitato esecutivo, che riporta i verbali dello stesso comitato esecutivo;
- il libro degli obbligazionisti, che riporta gli eventuali verbali delle assemblee da questi tenute;
- il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447-sexies cod.civ.

Tutti questi libri, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio('art. 2215 cod.civ.). La bollatura obbligatoria dei registri, a seguito del venir meno di tale compito da parte degli Uffici delle Entrate, deve ora ritenersi attribuita unicamente al competente Ufficio presso il Registro delle Imprese o al notaio.

A questi libri si aggiungono:

- le scritture previste dalla normativa del lavoro (che saranno esaminate nel capitolo XV);
- i registri IVA;
- i registri previsti da leggi speciali (ad esempio, di pubblica sicurezza, sanitarie, ecc...).

ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie sono:

- a) L' <u>imposta</u>: prestazione contributiva, non corrispettiva, che trova fondamento nella sovranità dell' ente pubblico e legittimata costituzionalmente da fatti-indici di capacità contributiva.
- b) La <u>tassa</u>: prestazione che lo Stato o altri enti pubblici possono imporre al fine di procurarsi un' entrata in stretta correlazione all' espletamento di funzioni pubbliche che riguardano specificamente l' obbligato, sebbene non richieste o non vantaggiose per il soggetto obbligato:
- tasse collegate all' esercizio di funzioni pubbliche;
- tasse dovute a fronte dell' erogazione di servizi pubblici: si è fuori dalle funzioni pubbliche perché manca l'esercizio di un potere autoritativo e discrezionale.
- c) I contributi aventi natura tributaria: categoria contestata poiché quasi tutte le ipotesi sono state abrogate e comunque si tratta di fattispecie riconducibili alle imposte o alle tasse.

PRINCIPI FONDAMENTALI

1) Art. 23 Cost.: nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

La riserva relativa posta all' art. 23 va intesa nel senso che la legge deve disciplinare gli elementi essenziali della fattispecie potendo rimettere a fonti subordinate (es. regolamenti) gli altri elementi.

- 2) Art. 53 Cost.: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
- 3) L'art. 75 Cost. che sottrae al referendum popolare abrogativo le leggi tributarie come tali intendendosi quelle riferibili alla nozione di tributo, le disposizioni che hanno contenuto impositivo a prescindere dalla legge formale che le contiene (che potrebbero riguardare altre materie), le norme che attengono all'attuazione del prelievo.
- 4) L' art. 81 comma 3° Cost. che vieta alla legge di approvazione del bilancio di stabilire nuovi tributi (e di modificare gli elementi, es. le aliquote, di tributi già esistenti).
- 4) Lo statuto dei diritti del contribuente (L. 212/00).
- 4.1) L' art. 1 precisa che le disposizioni ivi contenute sono attuative degli articoli 3, 23, 53 e 97 Cost., sono valevoli come principi generali dell' ordinamento tributario, non sono derogabili o modificabili se non espressamente e mai da leggi speciali, impongono alle regioni e agli enti locali di adeguare la normativa interna.

Non sembra tuttavia che possa parlarsi di una legge rinforzata anche perché essa non ammissibile nel nostro ordinamento laddove violerebbe il principio di inesauribilità

- 4.2) L' art. 3 prevede che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo (salvo si tratti di norme di interpretazione autentica);
- 4.3) L' art. 4 vieta di istituire nuovi tributi e applicare tributi già esistenti ad altre categorie di soggetti con decreto legge.

APPLICAZIONE

In primo luogo valgono i criteri posti dall' art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Le circolari non hanno efficacia esterna e resta estranea all' oggetto del giudizio anche ai fini di una sua eventuale disapplicazione.

Al limite l'efficacia esterna può essere ammessa: quando la circolare diventa elemento determinativo della situazione di obiettiva; quando il contribuente si sia adeguato ai contenuti di una circolare successivamente modificata.

Le circolari (e le risoluzioni) debbono comunque essere portate a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei (art. 5 Statuto).

L' EFFICACIA

- 1) Nel tempo: l'opinione tradizionale vuole che la retroattività delle norme impositive non può spingersi, pena la violazione dell'art. 53 Cost., sino a spezzare il nesso che deve intercorrere tra imposizione e capacità contributiva, nel rispetto del canone dell'attualità.
- 2) Nello spazio: il nostro ordinamento all' art. 53 Cost. accoglie il principio per il quale soggetto passivo è colui che appartiene alla collettività; non sembrano esserci limiti positivi nel diritto internazionale alla doppia imposizione da parte di più Stati verso il medesimo soggetto; la mancanza di giurisdizione rispetto alla norma tributaria di un altro stato non impedisce al giudice interno di conoscere la norma estera in via incidentale.

ELEMENTI COSTITUTIVI

Le <u>imposte</u> sono:

- <u>dirette</u>: quelle che colpiscono il possesso di un reddito o di un patrimonio ed esprimono in maniera diretta e immediata la forza economica in cui si sostanzia la capacità contributiva; si assiste alla compenetrazione tra presupposto e base imponibile.
- <u>indirette</u>: sono tutte le altre; il presupposto non si identifica tout court con la forza economica e rimane autonomo rispetto alla base imponibile.
- <u>personali</u>: colpiscono la capacità contributiva riconducibile alla situazione personale del titolare; hanno di regola carattere di generalità e omnicomprensività; seguono di regola la progressività (anche se vi taluni casi di imposte personali proporzionali e imposte reali progressive); di regola si collocano nell' alveo dei tributi diretti
- <u>reali</u>: colpiscono il fatto indice di capacità contributiva in sé considerato; di regola sono ad aliquota proporzionale.

LE IMPOSTE SUI REDDITI

LA NOZIONE DI REDDITO

Sotto il profilo <u>economico</u>, per reddito si intende l'afflusso di ricchezza in capo a un soggetto e l'incremento di valore di un dato patrimonio.

Sotto il profilo del <u>diritto tributario</u>, si dice reddito <u>ciò che è qualificato come tale dalla legge</u> (artt. 1 e 72 Tuir); in linea generale, può dirsi che il reddito, sotto il profilo tributario, è l'entrata che si produce in capo ad un soggetto:

- → a causa dello svolgimento di una data attività economica da parte di quel soggetto (ad esempio, un'attività di lavoro);
- → per effetto di una data situazione che quel soggetto ha determinato (ad esempio, la titolarità di una impresa, la titolarità di una partecipazione azionaria, la proprietà di un immobile, la titolarità di un conto corrente bancario, eccetera).

Art. 1 Tuir. Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di <u>redditi</u> in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6.

Art. 72 Tuir. - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle società è il possesso dei <u>redditi</u> in denaro o in natura <u>rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.</u>

16

Art. 81 Tuir. - Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo delle società ..., da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa

Art. 6 Tuir. - Classificazione dei redditi

- 1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
- a) redditi fondiari;
- b) redditi di capitale;
- c) redditi di lavoro dipendente;
- d) redditi di lavoro autonomo;
- e) redditi di impresa;
- f) redditi diversi.

Nella scienza economica, molteplici sono i concetti di "REDDITO"

In generale, si dice "REDDITO":

- a) l'afflusso di nuova ricchezza;
- b) l'incremento di valore di un dato *patrimonio*.

PATRIMONIO

Fenomeno statico, cioè l'insieme delle situazioni soggettive a contenuto economico che fanno capo a un dato soggetto (diritti reali, crediti, debiti...).

REDDITO

Fenomeno dinamico,

cioè:

- 1) le variazioni incrementative del patrimonio;
- 2) l'incremento patrimoniale che deriva da *nuove acquisizioni*.

REDDITO "PRODOTTO"

Ricchezza nuova derivante da una fonte produttiva (fondi, capitale...)

REDDITO
"ENTRATA"

Qualunque forma di arricchimento, indipendentemente dalla considerazione di una fonte produttiva

PLUSVALENZE

Incrementi di valore del patrimonio già posseduto

18

NOZIONE TRIBUTARIA DI REDDITO

Il reddito non è un "<u>fatto naturale</u>" ma una "<u>costruzione convenzionale</u>"



REDDITO è ciò che la legge tributaria definisce come tale



FONTI NORMATIVE PER LA TASSAZIONE DEI REDDITI

La legge fondamentale per la tassazione dei redditi è il decreto del presidente della Repubblica (d.P.R.) 22 dicembre 1986 n. 917 (il cosiddetto "Tuir", testo unico delle imposte sui redditi), il quale si articola come oltre illustrato:

I REDDITI DELLA PERSONA FISICA

La persona fisica può svolgere:

- a) attività <u>irrilevanti</u> sotto il profilo tributario:
- → atti privi di contenuto economico (ad esempio, gli atti dell'ordinaria vita quotidiana);
- → atti con contenuto economico non considerati tuttavia produttivi di reddito e quindi non considerati fiscalmente rilevanti (ad esempio, vendita di un'auto, acquistata tre anni prima, da parte di una persona fisica che non agisce nell'esercizio di un'attività di impresa o professionale);
- b) attività <u>rilevanti</u> sotto il profilo tributario perchè generatrici di entrate (redditi); si veda il seguente esempio:
- → il geometra Mario Rossi è dipendente comunale part time (lavora tre mattine alla settimana, per sei ore ciascuna);



redditi di lavoro dipendente

→ quando non è in Comune, egli svolge la professione di geometra libero professionista (esegue delle progettazioni) e pure ha una piccola attività di imprenditore edile (compera piccole aree, le edifica e vende gli appartamenti che ha realizzato);



→ egli ha pure il "pallino" della Borsa: vende e compra continuamente azioni e ne riscuote i dividendi;



redditi di capitale e redditi diversi

→ con i frutti delle sue varie attività, egli si è comprato una casa in città e una casa al mare



redditi fondiari

Dato che la persona fisica può avere una pluralità di fonti reddituali, la legge tributaria:

- → dapprima stabilisce <u>con tassatività</u> (per esigenze di certezza del contribuente e per l'esigenza che l'amministrazione finanziaria esegua le proprie verifiche con la minore discrezionalità possibile) quali sono le entrate della persona fisica tributariamente rilevanti; a tal fine i redditi della persona fisica tributariamente rilevanti sono stati suddivisi in "categorie" per ragioni di omogeneità (omogeneità sia in quanto alla natura delle varie entrate, sia in quanto alle regole che disciplinano il loro calcolo);
- → dopo di che sancisce che il <u>reddito imponibile della persona fisica è dato dal reddito</u> <u>complessivo</u>, e cioè dalla somma dei redditi appartenenti alle varie categorie di reddito.

La individuazione delle entrate della persona fisica che sono tributariamente rilevanti è stabilita nell'articolo 1 del Tuir; la ripartizione in categorie delle entrate tributariamente rilevanti è stabilita negli articoli 6 e 9 del Tuir; la tassazione del reddito complessivo è stabilita negli articoli 3 e 8 del Tuir.

Art. 1 Tuir. Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6.

Art. 6 Tuir. - Classificazione dei redditi

- 1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
- a) redditi fondiari;
- b) redditi di capitale;
- c) redditi di lavoro dipendente;
- d) redditi di lavoro autonomo;
- e) redditi di impresa;
- f) redditi diversi

Art. 9 Tuir. Determinazione dei redditi e delle perdite

1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, ...

Art. 3 Tuir. Base imponibile

1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, ...

Art. 8 Tuir. Determinazione del reddito complessivo

1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo...

Occorre infine precisare che nell'elenco delle categorie di reddito non troviamo esplicitata una tipologia reddituale di notevole importanza e che occorre tenere distinta dalle altre categorie di reddito elencate nell'articolo 6 del Tuir (e che, quindi, in sostanza, va considerata come se vi fosse elencata accanto alle altre categorie di reddito): si tratta dei cosiddetti "redditi di partecipazione", che sono quelli che alla persona fisica derivano dalla partecipazione a società di persone commerciali (oppure a s.r.l. ove si sia optato per il regime di trasparenza); in tali casi, infatti, la società determina bensì il proprio reddito in base alle ordinarie regole del reddito d'impresa, ma poi non paga imposte, in quanto quel reddito così determinato viene attribuito pro quota ai vari soci della società, i quali pertanto cumulano tale reddito alle altre loro categorie di reddito in modo da formare il loro reddito complessivo sul quale applicare la tassazione (art. 5 Tuir).

Art. 6 Tuir. Classificazione dei redditi

3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

Art. 5 Tuir. Redditi prodotti in forma associata

- 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
- 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

I REDDITI DELLE SOCIETÀ

NOZIONE DI SOCIETÀ E NOZIONE DI IMPRESA.

La <u>società</u> è un soggetto che svolge un'<u>attività d'impresa</u> allo scopo di dividere tra i soci l'utile che consegue.

L'attività d'impresa è l'esercizio non occasionale di un'attività organizzata (secondo regole "economiche", e cioè in modo che i costi trovino copertura nei ricavi e che possibilmente si generino profitti, cioè avanzi attivi dei ricavi rispetto ai costi) al fine della produzione e/o dello scambio di beni e di servizi.

L'attività di impresa può essere svolta sia in <u>forma "individuale"</u> (cioè da un sola persona fisica) che in <u>forma "collettiva"</u> (cioè da una pluralità di soggetti); nel primo caso si ha la figura dell'<u>imprenditore individuale</u>, nel secondo caso viene in essere il concetto di <u>società</u> (che è la forma giuridica "necessaria" per l'esercizio di un'attività di impresa in forma collettiva, nel senso che non esiste altra forma di esercizio collettivo di un'attività di impresa che non sia appunto la forma societaria).

Art. 2247 c.c. Contratto di società

1. Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Art. 2082 c.c. Imprenditore

1. E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Le società sono tradizionalmente suddivise in:

- → <u>società di persone</u> (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice);
- → <u>società di capitali</u> (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata).

La società semplice è una <u>società agricola</u>, perché altra attività non può esercitare se non appunto la sola attività agricola.

Tutte le altre società si dicono <u>società commerciali</u> poiché possono esercitare (a differenza della società agricola) attività commerciale; le attività commerciali sono quelle elencate nell'art. 2195 del codice civile (beninteso, le società commerciali possono anche esercitare l'attività agricola; mentre la società semplice può esercitare solo l'attività agricola).

L'IMPRESA AGRICOLA E L'IMPRESA COMMERCIALE.

Dagli studi di diritto commerciale apprendiamo che il mondo dell'impresa si suddivide in due sottoinsiemi, quello dell'<u>impresa agricola</u> e quello dell'<u>impresa commerciale</u>.

Prevalentemente si ritiene che non sia configurabile un'attività di impresa diversa da quella agricola e da quella commerciale.



Il concetto di impresa agricola è definito nell'articolo 2135 del codice civile.

Il concetto di impresa commerciale è definito nell'articolo 2195 del codice civile.

Art. 2135 c.c. Imprenditore agricolo

- 1. E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicultura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.
- 2. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Art. 2195 c.c. Imprenditori soggetti a registrazione

- 1. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

L'impresa agricola può essere esercitata individualmente oppure in forma societaria: in quest'ultimo caso, si può scegliere la forma della società semplice (che è un particolare tipo di società di persone che può svolgere solo società agricola), oppure si possono utilizzare le forme proprie delle società commerciali (quindi sia delle società di persone – s.n.c. e s.a.s. – sia delle società di capitali).

La particolarità è che mentre l'imprenditore agricolo individuale e la società semplice determinano il loro reddito con le regole proprie dei redditi fondiari, le società diverse dalla società semplice (indipendentemente dal fatto che svolgano attività agricola o attività commerciale) determinano il loro reddito con le regole proprie del reddito d'impresa.

L'ATTIVITÀ DI IMPRESA DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ.

Per la <u>persona fisica</u>, l'attività di impresa <u>è una delle possibili attività</u> che essa può svolgere: quindi l'attività di impresa <u>è una delle varie possibili fonti reddituali della persona fisica.</u>

Per la <u>società</u>, l'attività di impresa è <u>la sola attività</u> che essa può svolgere: quindi l'attività di impresa è l'unica fonte reddituale della società.

Pertanto:

- la persona fisica ha una pluralità di possibili fonti reddituali → questo principio è espresso negli articoli 3, 6 e 8 del Tuir;
- la società ha un'unica fonte reddituale (il reddito d'impresa) → questo principio è espresso nell'articolo 81 del Tuir.

Art. 3 Tuir. Base imponibile

1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato,...

Art. 6 Tuir. Classificazione dei redditi

- 1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
- a) redditi fondiari;
- b) redditi di capitale;
- c) redditi di lavoro dipendente;
- d) redditi di lavoro autonomo;
- e) redditi di impresa;
- f) redditi diversi.

Art. 8 Tuir. Determinazione del reddito complessivo

1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo...

Art. 81 Tuir. Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo delle società ... da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa

LA "SFERA IMPRENDITORIALE" DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ.

Mentre per le persone fisiche l'attività imprenditoriale o professionale è una delle possibili attività che le persone fisiche medesime possono svolgere, l'attività imprenditoriale è l'unica ed esclusiva attività che può essere svolta da una società (o da un ente commerciale): la società non ha altra attività che l'attività d'impresa.

Quindi, qualsiasi fonte reddituale che la società abbia, essa concorre a formare il suo reddito d'impresa; ancora, qualsiasi bene che la società possieda, esso è un bene che va riferito all'attività d'impresa (cosicché costi e ricavi ad esso afferenti partecipano alla formazione del reddito d'impresa).

Per le persone fisiche invece un dato reddito è definibile come reddito d'impresa solo se deriva dallo svolgimento di un'attività d'impresa; un dato bene appartiene all'impresa (e concorre alla formazione del reddito d'impresa della persona fisica) in quanto sia relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa.

Esempio:

- * il computer acquistato dalla società, appartiene alla sfera dell'attività d'impresa svolta dalla società stessa;
- * il computer acquistato dalla persona fisica appartiene o meno alla sfera della sua attività d'impresa (o professionale) se sia effettivamente usato come tale (e sia assoggettato a determinate formalità nei libri contabili).

I REDDITI DELLA SOCIETÀ DI PERSONE COMMERCIALI

L'attività delle società di persone (parliamo qui delle società di persone "commerciali" e cioè di s.n.c. e s.a.s., in quanto alla società semplice, quale società agricola, si applicano, come detto, regole particolari), come quella delle società di capitali, è una attività d'impresa; ancora, come per le società di capitali, l'attività di impresa è l'unica attività esercitabile dalle società di persone.

Ne deriva che il reddito delle società di persone è esclusivamente un reddito d'impresa, che si determina con le medesime regole con le quali si determina il reddito (d'impresa) delle società di capitali (o con le quali si determina il reddito d'impresa delle persone fisiche che svolgano una attività d'impresa).

Tuttavia, una volta calcolato il reddito d'impresa in capo alla società di persone, esso non è assoggettato ad Ires ma viene ripartito tra i soci della società di persone (indipendentemente dal percepimento, cioè dalla effettiva distribuzione e/o prelievo degli utili) e concorre, insieme ai redditi appartenenti alle diverse categorie di reddito, alla formazione del reddito complessivo del socio stesso da sottoporre ad Irpef (la parte di reddito della società di persone imputata al socio si definisce come "reddito di partecipazione").

La qualificazione del reddito delle società di persone come reddito di impresa è sancita dall'articolo 6 del Tuir.

L'imputazione del reddito delle società di persone ai propri soci è sancita nell'articolo 5 del Tuir (il cosiddetto principio di "trasparenza")

Art. 6 Tuir. Classificazione dei redditi

3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

Art. 5 Tuir. Redditi prodotti in forma associata

- 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
- 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

Art. 89 Tuir. - Dividendi ed interessi

1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

I REDDITI DEGLI ENTI DIVERSI DALLE SOCIETÀ

Accanto alle persone fisiche e alle società commerciali, altri soggetti operano nel mondo del diritto e sono titolari di posizioni giuridiche attive (diritti) e passive (obblighi). Si pensi ad esempio alle associazioni (riconosciute e non riconosciute) e alle fondazioni.

Ouesti enti diversi dalle società:

- → possono svolgere esclusivamente un'attività "ideale" (cioè non di impresa commerciale): ad esempio, la associazione culturale che organizza dibattiti politici;
- → possono svolgere, accanto ad una attività "ideale", anche una attività di impresa commerciale in via non esclusiva né principale: ad esempio, la fondazione culturale che, accanto alla propria principale attività culturale "istituzionale", pubblica anche libri da vendere al fine di finanziare l'attività principale; sotto il profilo tributario questi enti vengono definiti come "enti non commerciali";
- → possono avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività di impresa commerciale: *ad esempio, la fondazione che gestisce un teatro*; sotto il profilo tributario, questi enti vengono definiti come "enti commerciali".

La definizione dell'attività di impresa è contenuta nell'articolo 2082 del codice civile.

Art. 2082 c.c. Imprenditore

1. E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Va sottolineato che mentre le <u>società</u> finalizzano la loro attività allo scopo della divisione degli utili (sono cioè "<u>enti for profit</u>"), gli enti diversi dalle società, pur svolgendo (in tutto o in parte) un'attività del tutto analoga a quella delle società agiscono al fine non di distribuire utili ma di reimpiegare gli eventuali avanzi di gestione nella loro attività (sono cioè "<u>enti non profit</u>").

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

INQUADRAMENTO

L'IRPEF, è un'imposta **ad aliquota progressiva**, ossia che aumenta in maniera più che proporzionale all'aumentare del reddito sulla base del principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione; **diretta** ossia che colpisce direttamente il reddito prodotto dai soggetti residenti in Italia e il reddito prodotto in Italia dai soggetti che risiedono all'estero; **personale**, cioè che considera, ai fini del calcolo, situazioni di natura personale e familiare come ad esempio il numero dei familiari a carico o alcune tipologie di spese quali ad esempio le spese sanitarie, le spese legate all'acquisto della prima casa ecc...; è, infine, un'imposta **periodica** in quanto, dovuta con riferimento a ciascun anno solare.

Presupposto dell'imposta è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6 del T.U.I.R.

Il calcolo dell'Irpef prevede la possibilità di abbattere parte della base imponibile, mediante la deduzione di determinati oneri, appunto, deducibili (contributi Inps ecc...), e l'abbattimento dell'imposta per mezzo del meccanismo delle detrazioni d'imposta (detrazioni per carichi di famiglia, per spese sostenute ecc...).

Dall'imposta netta calcolata, verranno detratte le somme, eventualmente, trattenute a titolo di acconto dal sostituto d'imposta, quindi, dalla differenza emergerà il saldo dovuto a favore dello Stato o il credito spettante al contribuente.

I redditi delle persone fisiche (che sono tassativamente elencati nell'articolo 6 del Tuir) sono assoggettati all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). L'Irpef si quantifica applicando aliquote progressive a scaglioni di valore imponibile.

I redditi delle società di capitali (e cioè il loro reddito d'impresa) (ove non si sia optato per il regime della trasparenza) sono soggetti all'IRES (imposta sul reddito delle società). L'Ires si quantifica applicando l'aliquota fissa del 24 per cento al reddito imponibile.

I redditi d'impresa delle società di persone non sono assoggettati direttamente ad imposta in quanto il reddito prodotto viene attribuito ai singoli soci per concorrere a formare il loro reddito complessivo da assoggettare a Irpef.

L'assoggettamento a Irpef dei redditi delle persone fisiche è stabilito dall'articolo 1 del Tuir. Le aliquote sono stabilite dall'articolo 12 del Tuir.

L'assoggettamento a Ires dei redditi delle società di capitali è stabilito dagli articoli 72, 73 e 81 del Tuir. L'aliquota del 24 per cento è stabilita dall'articolo 77 del Tuir.

Art. 1 Tuir. Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'<u>art. 6</u>.

Art. 11 Tuir. Determinazione dell'imposta

- 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili ... le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- e) oltre 75.000 euro, 43 per cento

Art. 72 Tuir. Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle società è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.

Art. 73 Tuir. Soggetti passivi

- 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:
- a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;...

Art. 81 Tuir. Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo delle società ... da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa...

Art. 77 Tuir. Aliquota dell'imposta

1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 24 per cento.

Quanto agli enti diversi dalle società commerciali:

- → mentre qualsiasi reddito conseguito dagli <u>enti commerciali</u> si considera come reddito d'impresa (così come accade per le società) ai sensi dell'articolo 81 del Tuir;
- → il reddito imponibile degli enti non commerciali (poiché svolgono l'attività d'impresa in via non esclusiva né principale, ma svolgono anche altre attività) si determina (come accade per le persone fisiche) sommando le varie categorie di reddito che essi conseguono (articolo 143 Tuir).

In entrambi i casi, al reddito imponibile così determinato, si applica l'Ires.

Art. 81 Tuir. Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo <u>delle società e degli enti commerciali</u> di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione.

Art. 143 Tuir. Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo degli <u>enti non commerciali</u> di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ...

L'OPZIONE PER IL REGIME DI TRASPARENZA NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Il "regime di trasparenza" consiste nella possibilità, offerta alle società di capitali (in presenza di determinati presupposti), di tassare il reddito d'impresa in capo ai singoli soci anzichè in capo alla società che lo ha prodotto. L'attribuzione del reddito ai soci avviene "per competenza" e cioè in funzione della maturazione del reddito stesso, indipendentemente dalla effettiva distribuzione dei dividendi.

La ragione dell'istituzione del regime di trasparenza è da ricercare nell'intento di farne uno strumento per evitare la doppia imposizione (la prima volta in capo alla società, per il reddito da essa prodotto, la seconda volta in capo ai soci per il dividendo conseguito). Inoltre ribaltando la tassazione "a valle", cioè sui soci, si ottiene anche lo scopo di sgravare la società da oneri fiscali (che vengono assolti dai soci), al fine di non drenare risorse fuori dalla società stessa.

Presupposti per l'applicazione del regime di trasparenza sono i seguenti:

- 1) caratteristica della società partecipata
 - \rightarrow deve essere s.p.a. s.r.l. s.a.p.a. s. coop.
- 2) caratteristica dei soci
 - → devono essere solo s.p.a. s.r.l. s.a.p.a. s. coop. (se vi siano persone fisiche o società di persone come soci, non è consentita l'adozione del regime di trasparenza)
- 3) quote di capitale sociale dei soci
 - → devono essere comprese tra il 10% e il 50% per tutto il periodo d'imposta per il quale vige il regime di trasparenza
 - → le quote possono variare anche di entità, ma devono sempre tenersi nell' ambito delle predette percentuali
 - → può anche entrare un nuovo socio, che deve però attestarsi entro le predette percentuali
 - → il regime di trasparenza determina l'imputazione del reddito a coloro che sono soci al giorno di chiusura del periodo d'imposta

Per accedere al regime di trasparenza occorre esercitare (alla fine del primo esercizio del triennio) un'opzione congiunta da parte della società partecipata e da parte di tutti i suoi soci. Questa opzione è irrevocabile per tre esercizi (ma se durante il corso di uno dei tre esercizi vengono meno i presupposti per l'adozione del regime di trasparenza, l'opzione si caduca con effetto dall'inizio dell'esercizio in corso).

Effetti dell'opzione per il regime di trasparenza sono:

- → il reddito (indipendentemente dalla percezione del dividendo) e le perdite vengono imputati ai soci (a coloro che sono soci al giorno di chiusura dell'esercizio della società partecipata) in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili (che normalmente coincide con la loro quota di partecipazione al capitale sociale)
- → ai soci competono pro quota le ritenute d'acconto subite dalla partecipata e i suoi crediti d'imposta
- → la distribuzione dei dividendi ai soci diviene fiscalmente irrilevante
- → la società partecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per il pagamento dell'imposta dovuta a seguito dell'imputazione per trasparenza (quindi l'inadempimento di un socio si ribalta sugli altri soci)

IL REGIME DI TRASPARENZA NELLE S.R.L.

Uno specifico regime di trasparenza è disposto per le piccole s.r.l., al fine:

- da un lato, anche qui, di evitare le doppie imposizioni (dapprima sulla società e poi sui soci: il reddito della società è tassato al 24 % e poi sui dividendi corrisposti alle persone fisiche si sconta la ritenuta del 26%; e:
- d'altro lato, al fine di rendere omogenea la tassazione delle s.r.l. con quella delle società di persone, per identità di fenomeno economico.

Presupposti per l'applicazione del regime di trasparenza sono i seguenti:

caratteristica della società partecipata:

- \rightarrow deve essere una s.r.l.
- → non deve superare la soglia di ricavi prevista per l'applicazione degli studi di settore (attualmente euro 5.164.569; ci si riferisce alla soglia dei ricavi dell'esercizio anteriore a quello di esercizio dell'opzione);
- → non deve possedere partecipazioni in regime di participation exemption (in quanto, se così fosse, i soci persone fisiche si avvarrebbero indebitamente di una disposizione volta ad evitare la duplicazione della tassazione in capo alle società) caratteristiche dei soci
- → devono essere persone fisiche
- → non devono essere più di dieci

Per accedere al regime di trasparenza occorre esercitare (alla fine del primo esercizio del triennio) un'opzione congiunta da parte della società partecipata e a parte di tutti i suoi soci. Questa opzione è irrevocabile per tre esercizi (ma se durante il corso di uno dei tre esercizi vengono meno i presupposti per l'adozione del regime di trasparenza, l'opzione si caduca con effetto dall'inizio dell'esercizio in corso).

Effetti dell'opzione per il regime di trasparenza sono:

- → i redditi (indipendentemente dalla percezione del dividendo) e le perdite vengono imputati ai soci (a coloro che sono soci al giorno di chiusura dell'esercizio della società partecipata) in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili (che normalmente coincide con la loro quota di partecipazione al capitale sociale)
- → ai soci competono pro quota le ritenute d'acconto subite dalla partecipata e i suoi crediti d'imposta
- → la distribuzione dei dividendi ai soci (si tratta dei dividendi riferibili agli esercizi in cui si è esercitata l'opzione, indipendentemente da qualunque momento essa avvenga e da chiunque siano i soci in quel momento), diviene fiscalmente irrilevante
- → la società partecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per il pagamento dell'imposta dovuta a seguito dell'imputazione per trasparenza (quindi l'inadempimento di un socio si ribalta sugli altri soci)

IMPOSTE INDIRETTE

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

L'<u>IVA</u>, cioè l'imposta su valore aggiunto, è stata <u>creata in sede europea</u> e successivamente introdotta, in base al modello tracciato dalle direttive, in tutti gli stati membri.

Nel nostro ordinamento ha sostituito in Italia l'IGE (Imposta Generale sulle Entrate) che era un'"**imposta a cascata**" che colpiva il valore pieno dei beni/servizi scambiati ad ogni fase del processo produttivo/distributivo, in modo però cumulativo, a differenza dell'IVA (che pur è un'imposta <u>plurifase</u>).

L'IVA è un'**imposta sui consumi** in quanto <u>colpisce di fatto il solo consumatore finale</u>, che non ha diritti di detrazione.

IL MECCANISMO IMPOSITIVO

L'IVA è **neutrale** per gli operatori economici, in quanto essi:

- recuperano l'imposta assolta sugli acquisti, acquisendo un credito verso lo Stato;
- recuperano l'imposta dovuta allo Stato esercitando rivalsa sui clienti.

Il <u>soggetto passivo</u> quindi è contemporaneamente:

- <u>debitore verso lo Stato ma creditore verso i cessionari</u> (nelle **operazioni imponibili attive**);
- <u>creditore verso lo Stato ma debitore verso i fornitori</u> (nelle **operazioni imponibili passive**).

Dal punto di vista giuridico formale, quindi, i soggetti passivi sono gli operatori economici mentre, dal punto di vista economico sostanziale, l'imposta grava solo sul consumatore finale: i soggetti passivi sono gravati da **obblighi formali e sostanziali** (dichiarazione, tenuta della contabilità), mentre non lo sono i consumatori finali (che però non hanno diritto alla detraibilità).

NATURA E GIUSTIFICAZIONE COSTITUZIONALE DELL'IVA

L'IVA è un'imposta sul consumo che ha come giustificazione costituzionale <u>il consumo</u> stesso, assunto come <u>fatto espressivo di capacità contributiva:</u> si spiega così la tassazione delle importazioni, la cui destinazione è il consumo interno.

Il <u>diritto di detrazione</u> contribuisce a dar peso al dettato costituzionale, in quanto<u>non fa gravare</u> <u>l'imposta sui passaggi intermedi</u> ma solo sul consumatore finale, detentore della capacità contributiva.

Con riguardo agli acquisti, gli imprenditori ed lavoratori autonomi sono soggetti passivi in quanto debitori verso lo Stato, ma risultano titolari del diritto di detrazione – così da rendere per loro l'IVA neutrale (non un costo).

SOGGETTI PASSIVI

La normativa nazionale ha attuato le direttive europee raggruppando i soggetti passivi in <u>due grandi categorie:</u>

- imprenditori;
- lavoratori autonomi (esercenti arti e professioni).

Per **esercizio d'impresa** s'intende l'esercizio professionale abituale, non esclusivo, delle attività commerciali e agricole (indicate negli articoli 2135 e 2195 c.c.) anche qualora non organizzate in forma d'impresa: con riguardo agli enti non commerciali, si considerano attività d'impresa solo le cessioni dei beni e prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di imprese commerciali od agricole.

Con riguardo alla definizione di imprenditore, rispetto alla norma civilistica, a fini IVA troviamo:

- analogie:
 - non ha rilevanza l'organizzazione, ma l'oggetto (l'attività);
 - sono comprese anche le attività degli enti non commerciali (distinte in attività di imprese e non);
- differenze:
 - sono compresi anche gli imprenditori agricoli.

Per **esercizio di arti e professioni** (che può essere svolto da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali) si intende l'esercizio abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.

Sono **lavoratori autonomi** coloro che svolgono qualsiasi attività di lavoro (sia intellettuale che materiale), a patto che:

- l'attività sia svolta in modo autonomo (ex art.2222 c.c.);
- non vi siano i connotati dell'imprenditorialità.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Perché un'operazione sia rilevante a fini IVA, è necessario:

- un **presupposto soggettivo**, cioè l'attività di imprenditore o di lavoratore autonomo;
- un **presupposto oggettivo**, cioè che l'attività rientri nel campo di applicazione.

Le operazioni, in tal senso, sono distinte in:

- **operazioni escluse**, che non rientrano nel campo d'applicazione né hanno rilievo a fini IVA, né comportano obblighi formali (fatturazione, eccetera);
- **operazioni imponibili**, che rientrano nel campo d'applicazione soggette al sorgere del debito, e comportano anche obblighi formali;
- **operazioni esenti**, che non fanno sorgere debito d'imposta, ma sono soggette a limitazioni nel diritto di detrazione sugli acquisti e vanno in ogni caso formalizzate;
- **operazioni non imponibili**, che rientrano nel campo d'applicazione ma non presentano il requisito di territorialità ed anche queste ultime vanno formalizzate.

LE OPERAZIONI IMPONIBILI: LE CESSIONE DI BENI

Le **operazioni imponibili** sono definite da uno schema normativo che è composto da una definizione generale, da un elenco di fattispecie assimilate e da un elenco di esclusioni.

Nella categoria delle "operazioni imponibili" sono comprese quattro specie di operazioni:

- cessione di beni;
- prestazione di servizi;
- acquisti intracomunitari;
- importazioni.

Costituiscono **cessione di beni** gli atti a titolo oneroso che comportano un trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento dei diritti reali di godimento su ogni genere di bene all'interno del territorio nazionale.

OPERAZIONI ASSIMILATE A CESSIONE DI BENI

Sono assimilate alle cessioni di beni:

- le vendite con riserva di proprietà (es. leasing);
- locazione con clausola di trasferimento di proprietà vincolante per entrambe le parti;
- passaggi da committente a commissionario (e viceversa) in esecuzione dei contratti di commissione:
- cessione gratuita di beni la cui produzione/commercio rientra nell'attività propria dell'impresa (con esclusione dei campioni di modico valore);
- autoconsumo e destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (o della professione);
- assegnazioni delle società ai soci.

OPERAZIONI ESCLUSE TRA LE CESSIONI DI BENI

L'IVA si correla alla gestione ordinaria (dell'impresa); segue che le operazioni straordinarie (per cui è prevista l'imposta di registro) – pur presentando tutti i requisiti per essere considerate cessioni – sono **escluse** dalla disciplina IVA:

- conferimenti e cessione d'azienda, cessioni derivanti da fusioni, scissioni, trasformazioni;
- cessioni di terreni non edificabili;
- cessioni gratuite di campioni di modico valore, beni di prima necessità (es. pane e pasta), beni sottoposti a tassa sulle lotterie, eccetera;

OPERAZIONI IMPONIBILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI

Le prestazioni di servizi, secondo la disciplina nazionale, sono tutte quelle prestazioni che comportano obbligazioni di fare, non fare, permettere, dietro corrispettivo – sono ivi compresi anche gli "autoconsumi di servizi" se superiori a 25,82€.

OPERAZIONI ASSIMILATE A PRESTAZIONE DI SERVIZI

Sono operazioni **assimilate a prestazione di servizi**:

- concessione di beni in locazione, noleggio e simili;
- cessioni di diritti su beni immateriali (es. diritto d'autore, eccetera)
- prestiti di denaro e di titoli che non rappresentano merci;
- somministrazione di alimenti e bevande:
- · cessioni di contratti.

OPERAZIONI ESCLUSE TRA LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Sono **operazioni escluse**:

- cessioni di diritto d'autore effettuate dall'autore stesso;
- prestiti obbligazionari;
- cessioni di contratti che hanno per oggetto beni la cui cessione è esclusa (esempio denaro, terreni non edificabili).

OPERAZIONI ESENTI

Le **operazioni esenti** sono quelle operazioni che – pur rientrando nel campo d'applicazione per espressa previsione del legislatore (per ragioni sociali, o di tecnica tributaria):

• non comportano il sorgere del debito d'imposta;

- comportano il sorgere di obblighi formali;
- comportano l'indetraibilità dell'IVA sulle operazioni a monte (per cui il fatto di porre in essere un'operazione esente non rappresenta un vantaggio per l'operatore economico).

In particolare, sono operazioni esenti:

- alcune operazioni di carattere finanziario (es. operazioni assicurative);
- operazioni relative alla riscossione dei tributi;
- esercizio di giochi e scommesse;
- prestazioni di mandato e mediazione;
- operazioni in oro;
- operazioni immobiliari;
- operazioni socialmente rilevanti (es. prestazioni sanitarie, ecc.)
- cessioni di beni acquistati senza detrazione IVA.

IL MOMENTO IMPOSITIVO

Vi sono regole dell'IVA che stabiliscono l'istante in cui l'operazione si considera effettuata (il **momento impositivo**):

- quando viene posta in essere un'operazione dev'essere fatturata;
- entro 15 giorni dall'emissione, la fattura va registrata;
- mensilmente va liquidata e versata l'imposta.

Per **esigibilità dell'imposta** si intende un effetto giuridico che contemporaneamente:

- fa decorrere il termine per gli adempimenti dovuti, per chi effettua operazioni attive;
- ha valori ai fini del diritto di detrazione, per chi subisce operazioni passive.

In particolare:

- le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione per gli immobili, o della consegna per i mobili salvo diverso passaggio traslativo (differito ma non oltre un anno dalla consegna);
- per le cessioni di servizi, rileva il pagamento (e non la conclusione della prestazione, come a fini reddituali); può rilevare anche il momento precedente qualora:
 - o venga emessa prima la fattura;
 - o vi siano corrispettivi anticipati (nel cui caso bisogna fatturare anche gli anticipi).

LA BASE IMPONIBILE

La base imponibile a fini IVA è costituita, di regola, dall'ammontare complessivo dei corrispettivi contrattuali. Solo in mancanza di corrispettivo, o per le cessioni gratuite, ha rilievo il valore normale. Sono compresi nella base imponibile:

- oneri accessori;
- debiti ed oneri verso terzi accollati al cessionario od al committente e le integrazioni dovute da altri soggetti.

Non sono compresi:

- interessi moratori, e penalità in genere;
- sconti, premi, abbuoni non indicati in fattura;
- rimborsi spese sostenute in nome e per conto del cliente;
- importo degli imballaggi e recipienti da restituire.

ALIQUOTE IVA

Tra le **aliquote** IVA si distinguono:

- un'aliquota normale (22%);
- un'aliquota ridotta (10%) per i generi di largo consumo (esempio olio);
- un'aliquota minima (4%) per i generi di prima necessità (esempio arance, acqua, eccetera).

Per le <u>operazioni non imponibili</u> è come se si applicasse un'aliquota <u>dello o%</u>.

DIRITTO DI RIVALSA E DI DETRAZIONE

La **rivalsa** è un credito del soggetto passivo IVA (il cedente) nei confronti della controparte contrattuale (il cessionario), che sorge per effetto di legge e si aggiunge al corrispettivo pattuito (il credito insorge con l'addebito dell'IVA in fattura).

Il **diritto di rivalsa** scaturisce quindi:

- con l'effettuazione di un'operazione imponibile;
- con l'emissione della fattura.

La rivalsa è contemporaneamente sia un diritto che un obbligo (inteso come obbligo di fatturazione ed addebito dell'IVA): essendoci un interesse fiscale al fatto che sorga il credito di rivalsa, la mancata emissione della fattura ed il mancato addebito IVA sono sanzionabili.

D'altra parte, l'addebito in fattura fa nascere nei confronti del cessionario soggetto passivo IVA il **diritto alla detrazione**: il soggetto passivo IVA ha dunque, oltre al diritto alla rivalsa, il diritto alla detrazione dell'IVA addebitatogli nelle fatture d'acquisto.

INDETRAIBILITA' SPECIFICA

Il **diritto alla detrazione**, per le sole operazioni imponibili, necessita del **requisito di inerenza** dell'attività svolta (ed in genere danno diritto di detrazione le operazioni imponibili): se l'acquisto si correla ad altre attività (es. esenti) il diritto alla detrazione è escluso (o limitato).

Per il principio di **indetraibilità specifica** (od analitica), non è detraibile l'imposta relativa ad un'operazione d'acquisto od importazione di beni/servizi afferenti ad operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta.

In caso di uso promiscuo (operazioni direttamente riferibili sia ad operazioni soggette che ad operazioni non soggette) è detraibile la quota d'imposta riferibile all'impiego imponibile – e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni/servizi.

IL PRO RATA

Quando il soggetto passivo pone in essere in maniera sistematica operazioni esenti ed operazioni imponibili, qualora non vi siano legami diretti tra gli acquisti e le specifiche operazioni attive non sarà applicabile il criterio (analitico) dell'indetraibilità specifica – si applicherà dunque il principio del **pro-rata**: la percentuale di detraibilità è pari al risultato del rapporto tra l'ammontare delle operazioni con diritto a detrazione e la somma dell'ammontare di tutte le operazioni (con diritto a detrazione ed esenti) – non si imputano né a numeratore che a denominatore le operazioni escluse.

Le operazioni esenti che non formano oggetto dell'**attività propria** del soggetto passivo (o sono accessorie ad operazioni imponibili) non si riflettono sul diritto di detrazione: in altri termini, l'impresa che effettua operazioni esenti in via solo occasionale od accessoria alle attività imponibili oggetto della propria attività conserva il diritto alla detrazione – che è limitato solo dalle esenti che fanno parte dell'attività propria.

Per l'Amministrazione Finanziaria, si definisce "**propria**" l'attività prevista dall'oggetto sociale dello statuto; secondo la giurisprudenza è invece quella effettivamente svolta.

INDETRAIBILITA' OGGETTIVA

L'**indetraibilità oggettiva** è quella relativa ai beni/servizi per i quali risulta difficile stabilire l'inerenza ed utilizzazione dell'attività esercitata dal contribuente: in questi casi il legislatore ha optato per la **presunzione assoluta di non inerenza**, da cui consegue la non detraibilità – ad esempio per acquisti di:

- carburante;
- auto;
- moto;
- cellulari (detraibili solo per metà).

INDETRAIBILITA' SOGGETTIVA

Gli enti non commerciali possono detrarre l'IVA relativa agli acquisti fatti nell'esercizio di attività agricole o commerciali – occorre però che essi gestiscano tali attività con contabilità separata.

Per le altre attività, l'ente non commerciale è invece paragonato ad un consumatore finale.

Onde determinare l'indetraibilità delle operazioni IVA per le società di mero godimento, non sono considerate commerciali le attività consistenti nel possesso di mobili, aerei, imbarcazioni ed auto

ADEMPIMENTI FORMALI

Il primo adempimento posto in capo ai contribuenti è la dichiarazione di inizio attività, i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione devono farne dichiarazione al fisco, il quale attribuisce al neo – contribuente un numero di partita Iva. Deve inoltre essere dichiarata la cessazione dell'attività.

LA FATTURA

I soggetti passivi che pongano in essere operazioni imponibili, non imponibili ed esenti devono emettere fattura. La fattura non è obbligatoria nel commercio al minuto se non richiesta dal contribuente. La fattura deve essere numerata in modo progressivo e datata e deve indicare:

- i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione,
- i beni e servizi oggetto dell'operazione,
- la base imponibile,
- l'aliquota e l'ammontare dell'imposta.

L'emissione della fattura è fondamentale perché individua il momento impositivo, rende dovuta l'imposta in essa indicata.

Ogni soggetto passivo deve tenere due registri: uno per le operazioni attive, l'altro per le passive;

le fatture attive devono essere registrate nei registri delle vendite entro 15 giorni dalla loro emissione, da tale registro risulta l'Iva a debito, da quello delle operazioni passive, l'Iva a credito, la differenza tra le due deve essere liquidata mensilmente.

L'AUTOFATTURA

normalmente obbligato ad emettere la fattura è il cedente anche se vi sono casi in cui deve provvedervi il cessionario attraverso l'autofatturazione.

In particolare:

- quando il cedente ha omesso la fattura ed occorre regolarizzare l'operazione,
- quando il cedente risiede all'estero e non ha un rappresentante fiscale in Italia.

Per il cessionario è fondamentale ricevere la fattura ai fini della detrazione.

Più precisamente il cessionario:

- 1. Se non riceve la fattura entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione deve presentare all'Agenzia delle entrate un documento sostitutivo della fattura non ricevuta e versare la relativa imposta;
- 2. Se riceve una fattura irregolare, deve presentare un documento che regolarizza la fattura ricevuta, e versare l'imposta o la maggiore imposta eventualmente dovuta.

In sostanza, se i cedente evade, l'obbligo si estende al cessionario la cui responsabilità è successiva.

DICHIARAZIONE ANNUALE

Anche per l'Iva vi è l'obbligo di presentare una dichiarazione annuale, anche se nel corso dell'anno non sono state effettuate operazioni rilevanti per l'applicazione del tributo.

In essa devono essere indicati:

- l'ammontare delle operazioni attive e passive, quindi Iva a debito e a credito;
- l'ammontare dell'imposta dovuta;
- l'ammontare delle detrazioni,
- i versamenti effettuati nel periodo d'imposta
- l'imposta dovuta a conguaglio o il credito.

Costituisce l'adempimento di un dovere la cui violazione comporta sanzioni. In sede di dichiarazione, il contribuente, che risulti a credito, sceglie se riportare a nuovo il credito o chiederne il rimborso. È anche la sede per chiedere l'opzione per il regime speciale, tuttavia la validità dell'opzione è subordinata alla sua concreta attuazione.

I VERSAMENTI

Bisogna distinguere tra: versamenti periodici infrannuali; versamento annuale di conguaglio.

I versamenti periodici sono quelli da effettuarsi nel corso dell'anno con cadenza mensile (entro il 16 di ciascun mese) o trimestrale in base al regime; a fine anno viene fatto un versamento a titolo d'acconto il 27/12, ed è pari ad una percentuale della somma da versare per il mese di dicembre dell'anno precedente.

Il versamento di conguaglio deve essere fatto entro il termine per la presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione IVA è separatamente dalla dichiarazione dei redditi.

ECCEDENZE

Il diritto di detrazione, se supera il debito d'imposta, può dar vita ad eccedenze, delle quali in alcuni casi può essere richiesto il rimborso.

L'eccedenza può essere:

- a) compensata con debiti d'imposta diversi dall'Iva,
- b) riportata a nuovo per essere compensata con le situazioni debitorie degli anni successivi,
- c) rimborsata.

Il rimborso è concesso solo in alcuni casi:

- a chi cessa l'attività,
- a chi esercita attività che comportano acquisti con aliquote superiori a quelle delle vendite,
- a chi effettua operazioni non imponibili per almeno il 25% della sua attività,
- a chi ha acquistato beni ammortizzabili,
- ai non residenti.

L'esecuzione dei rimborsi è circondata da particolari cautele: il contribuente deve garantire la restituzione, ove il rimborso risultasse indebito, deve per questo presentare idonea garanzia all'Agenzia delle entrate.